

proposta di legge n. 61

a iniziativa dei Consiglieri Camela, D'Anna

presentata in data 24 dicembre 2010

ASSISTENZA SCOLASTICA AI DISABILI SENSORIALI

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in oggetto si rende necessaria al fine di sostenere il percorso di crescita e sviluppo dei disabili sensoriali, per garantire loro il diritto all'accessibilità dell'ambiente, dei servizi e delle tecnologie, il diritto alla integrazione nel mondo, anche quello del lavoro, attraverso percorsi integrati di abilitazione, formazione professionale, educazione e di supporto sociali, finalizzati al raggiungimento ed al mantenimento della massima indipendenza, della realizzazione personale e della partecipazione a tutti gli aspetti della vita.

La proposta di legge nasce da un pensiero ed un accordo comuni con le associazioni delle minorazioni sensoriali dell'udito e della vista delle province marchigiane.

Tale proposta è atta ad ordinare, migliorare ed uniformare l'offerta degli specifici servizi quali la fornitura del materiale didattico ovvero degli ausili didattici e dei libri di testo e della strumentazione necessaria, la formazione professionale, la fruizione del personale di assistenza a domicilio, che a sua volta deve essere formato secondo criteri e standards regionali, tutto ciò nel rispetto di criteri di uguaglianza ed omogeneità su tutto il territorio marchigiano.

Le persone con minorazioni uditive e visive hanno bisogno di sostegno specializzato che possa coadiuvarle nell'apprendimento dei relativi linguaggi indispensabili per la percezione della realtà per raggiungere l'autonomia necessaria a muoversi nell'ambiente naturale, scolastico e lavorativo.

Nella nostra regione le province si occupano dell'assistenza scolastica e della formazione di personale ad hoc, ma le esigenze crescono come il numero degli assistiti e la gestione diventa sempre più complicata e disorganica.

Il numero delle persone disabili sensoriali aumenta (anche in correlazione col fenomeno dell'immigrazione), come pure le fattispecie delle minorazioni da sostenere: ciechi assoluti, ventesimisti (vista: mezzo decimo), decimisti (vista: un decimo) e ipovedenti.

Il presente intervento normativo è volto a garantire un sostegno concreto al percorso scolastico e formativo dei disabili sensoriali attraverso la possibilità di fruizione degli assistenti domiciliari didattici professionalmente riconosciuti, iscritti ad albi provinciali, nonché la fornitura di materiali e strumenti didattici e la possibilità di frequentare corsi professionali di orientamento al lavoro.

L'articolo 1 indica le finalità della legge.

L'articolo 2 individua i soggetti e le condizioni.

L'articolo 3 stabilisce la durata degli interventi.

L'articolo 4 stabilisce i criteri per l'impiego degli assistenti domiciliari didattici.

L'articolo 5 indica le modalità di sostegno finanziario alle famiglie per l'acquisto del materiale e degli strumenti didattici necessari.

L'articolo 6 determina le modalità di organizzazione ed effettuazione dei percorsi formativi.

L'articolo 7 individua la composizione delle équipe di assistenza oculistica e di riabilitazione nonché le competenze.

L'articolo 8 concerne le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge sostiene il percorso di crescita, lo sviluppo e la formazione professionale dei disabili sensoriali, per garantire loro il diritto all'accessibilità dell'ambiente, dei servizi e delle tecnologie e il diritto alla integrazione nella società.

Art. 2
(Soggetti e condizioni)

1. Le Province marchigiane, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale) convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, garantiscono alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado gli interventi necessari per il conseguimento di una piena integrazione scolastica, sia per gli aspetti didattici che per quelli sociali, degli alunni e degli studenti affetti da disabilità sensoriali, per quanto attiene ai materiali, agli strumenti ed alle tecnologie per una reale fruizione degli insegnamenti, nonché all'assistenza didattica domiciliare.

2. L'intervento delle amministrazioni provinciali può esprimersi direttamente oppure indirettamente mediante contributi o rimborsi alle famiglie che dimostreranno di aver sostenuto spese per il disabile sensoriale.

3. La Regione Marche, al fine di evitare situazioni di scarsa omogeneità nel trattamento dei casi di disabilità sensoriale, fissa standard minimi cui gli interventi delle Province dovranno attenersi.

4. In attuazione del primo e secondo comma dell'articolo 3, dell'articolo 34 e del terzo comma dell'articolo 38 della Costituzione, l'assistenza scolastica è assicurata dalle amministrazioni provinciali ai disabili sensoriali indipendentemente dall'età e dal reddito personale o del nucleo familiare.

5. L'attivazione dell'assistenza scolastica ai soggetti affetti da deficit visivi è condizionata dall'applicabilità dei criteri della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici). I materiali didattici e gli strumenti non compresi nel nomenclatore tariffario nazionale possono essere assegnati sentite le locali sezioni provinciali dell'Unione italiana dei cieci e degli ipovedenti (UIC) o dell'Ente nazionale sordi (ENS).

Art. 3*(Durata degli interventi)*

1. L'assistenza scolastica deve essere garantita ai disabili sensoriali a partire dall'accesso alla scuola materna fino al completamento del ciclo degli studi e dell'eventuale formazione professionale.

2. L'assistenza universitaria agli studenti disabili sensoriali, fatte salve le competenze attribuite agli organismi universitari dalle vigenti leggi dello stato, è garantita dalle Province, in particolare per quanto riguarda gli ausili didattici e l'acquisizione dei testi per i disabili visivi e la strumentazione necessaria al superamento delle barriere di comunicazione per gli studenti sordi o ipoacusici; ciò deve avvenire attraverso l'assistenza domiciliare e l'utilizzo delle tecnologie assistive.

Art. 4*(Assistenti domiciliari didattici e della comunicazione)*

1. Di norma i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a un decimo hanno diritto, ove necessario, a poter usufruire di un assistente domiciliare che li aiuti nell'esecuzione dei compiti scolastici.

2. I sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) e s.m.i. ed integrazioni e gli ipoacusici con difficoltà di comunicazione verbale hanno il diritto di fruire di un assistente alla comunicazione specializzato con apposita formazione che possa favorirli nell'assistenza didattica domiciliare, in assenza di esperti di comunicazione, anche in ambito scolastico.

3. L'assistente domiciliare può essere messo a disposizione dall'amministrazione provinciale per un congruo numero di ore settimanali, comunque non inferiore alle cinquanta ore mensili. In alternativa, la Provincia fornisce alla famiglia un contributo economico non inferiore a 15 euro lordi orari, di norma per tutta la durata dell'anno scolastico con possibilità di prolungamento in periodo di esami o nei mesi estivi per particolari necessità didattiche certificate dalla scuola di appartenenza. Le famiglie sono tenute alla giustificazione dell'effettivo impiego dell'assistente domiciliare.

4. Gli assistenti domiciliari dovranno essere muniti del diploma per il sostegno scolastico. In alternativa, dovranno aver conseguito uno specifico diploma di qualifica professionale previa la

frequenza di corsi istituiti dalla Regione o dalle Province, o su delega dall'ENS e dall'UIC .

5. Ogni Provincia terrà un albo degli operatori muniti dei titoli di cui al comma 4, al quale dovranno attingere le amministrazioni stesse o le famiglie che chiederanno l'assistenza domiciliare.

Art. 5

(Materiali e strumenti didattici)

1. Per gli alunni e gli studenti minorati della vista o dell'udito la spesa sostenuta direttamente dalle Province o rimborsata alle famiglie per l'acquisto di materiale didattico, compresi software didattici e la trascrizione di libri di testo in braille o a caratteri ingranditi e di strumenti tecnici non compresi nel nomenclatore tariffario nazionale, dovrà essere commisurata alle effettive necessità didattiche indicate dal Gruppo handicap (Gruppo H) d'intesa con le associazioni di categoria, UIC ed ENS.

2. Gli strumenti informatici dovranno essere sostituiti quando risultino obsoleti o per motivato malfunzionamento.

Art. 6

(Formazione professionale)

1. La Regione Marche assicura la formazione professionale alle persone minorate sensoriali attraverso opportuni percorsi formativi effettuati tramite i centri locali per la formazione e le agenzie formative del territorio accreditate.

2. Le rette dei corsi professionali stanziali, anche fuori regione, in mancanza di corsi adeguatamente qualificati nelle sedi di formazione regionale, sono a carico delle amministrazioni provinciali.

3. Considerata la peculiarità della minorazione sensoriale visiva o uditiva, la presente legge dispone che i percorsi formativi delle persone cieche o ipovedenti e delle persone sorde o ipoacusiche possano essere svolti non solo per l'acquisizione delle professionalità annoverabili fra quelle tradizionalmente praticate ma anche di altre da individuare in base alle esigenze economiche del mercato del lavoro ed all'evoluzione delle tecnologie assistive.

4. La Regione Marche costituisce, con il concorso dei rappresentanti della formazione regionale, dei centri locali per la formazione e delle agenzie formative accreditate, delle università delle Marche, delle categorie produttive, dei sindacati e dell'UIC e dell'ENS, un gruppo interistituzionale di studio e di programmazione che provvederà all'individuazione delle nuove professioni come previsto dal comma 3.

Art. 7

(Assistenza oculistica e riabilitazione)

1. L'assistenza oculistica e la riabilitazione sono fornite dietro segnalazione delle famiglie all'équipe specializzata o sulla base delle informazioni e dei dati che la équipe stessa abbia attinto dalle direzioni scolastiche e dai servizi sociali degli enti locali allo scopo di mettere a disposizione degli alunni non vedenti e ipovedenti tutti i mezzi possibili nel campo della prevenzione e della riabilitazione.

2. E' previsto il completamento della rete dei presidi, con una équipe specializzata almeno per ogni ospedale provinciale appositamente costituita per garantire la fornitura dell'assistenza e la riabilitazione, all'interno della quale sono previsti un medico specialista in oftalmologia, uno psicologo ortottista, un assistente in oftalmologia, un assistente sociale, un esperto nell'utilizzo degli ausili per la lettura e la scrittura dei non vedenti e degli ipovedenti, un esperto nell'addestramento all'autonomia e alla mobilità.

3. Le competenze e gli obiettivi dell'assistenza e della riabilitazione comprendono la riabilitazione visiva, orientamento e mobilità, utilizzo display braille, riabilitazione dell'autonomia personale, addestramento all'uso di ausili tecnici e altre facilitazioni per la letto-scrittura.

5. La Regione provvede a redigere un protocollo dei controlli secondo la periodicità consigliata dalla esperienza oftalmologica e dalla tiflologia. L'équipe sottoporrà alle visite periodiche tutti gli alunni non vedenti e ipovedenti iscritti alle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola dell'infanzia.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge la Regione contribuisce all'impegno finanziario, già sostenuto dalle Province, con un contributo annuo la cui entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con la legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.